

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIUSTINELLI, TEDESCO TATÒ, MAFFIOLETTI, BERLINGUER, LIBERTINI, ARGAN, TORNATI, VISCONTI, VETERE, SPOSETTI, NOCCHI, TOSSI BRUTTI, GALEOTTI, DIONISI e ANDREINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 1988

Misure per la salvaguardia del sistema idrografico del Tevere e per la pianificazione, programmazione ed esecuzione dei relativi interventi

ONOREVOLI SENATORI. – Come risulta ormai noto agli studiosi ed alla pubblica opinione, il sistema idrografico del nostro Paese, specie dei grandi bacini interregionali, è prossimo al collasso totale in ragione di una serie di cause che di seguito vengono esaminate.

Fra detti bacini che presentano una grave situazione di degrado, inteso in senso ampio, va ricompreso il bacino del Tevere il quale, giova sottolinearlo, immette nel mar Tirreno circa il 20 per cento delle acque dolci fluviali che vi sfociano e rappresenta quindi una delle maggiori realtà in materia.

Per altro verso va evidenziato che detto bacino è afflitto da sbarramenti, scarichi inquinanti, prelievi di acque e ghiaia e che riceve il colpo finale al momento della confluenza con l'Aniene, a sud di Roma.

Come sopra detto, va ricordato che un complesso di cause che costituiscono la principale fonte del degrado attengono alla generale situazione geologica e concernono la eterogenea orografia, con riguardo alla fragilità ed alla mobilità del terreno, alla natura del suolo e del sottosuolo.

Detti aspetti si riferiscono all'elemento oggettivo della situazione.

Altri aspetti del lamentato degrado concernono invece l'azione umana che si è manifestata nel bacino del Tevere – come in altri bacini – attraverso una serie di comportamenti, a dir poco negativi, dovuti alla imprevidenza o ad una visione settoriale degli interessi e delle soluzioni che hanno disatteso quelli di carattere più generale.

Ciò ha fatto sì che la situazione aggravatasi

nel corso dei decenni abbia assunto proporzioni di tale entità da imporre l'adozione, con ogni urgenza possibile, di rimedi non più differibili, se si intende scongiurare che la stessa sconfini in un punto di non ritorno.

Per il raggiungimento delle finalità innanzi dette, va evidenziato quanto rilevato da altre fonti, con riferimento alla produzione scientifica degli ultimi venti anni, e cioè che qualsiasi programmazione in materia non può che basarsi su una unità concettuale, organizzativa e di gestione del bacino idrografico, che, prima di essere una realtà giuridico-istituzionale, è una realtà fondata su aspetti geomorfologici, economici, sociali e culturali.

Discende da ciò l'opportunità che venga abbandonata la filosofia degli interventi di carattere settoriale e parcellizzato - innanzi evidenziati - e che la complessa tematica dei bacini idrografici debba essere affrontata con una visione più organica che riguardi contestualmente, sia pure nell'ambito di meditate e valutate priorità, l'insieme delle problematiche esistenti.

Allo scopo, appare evidente, dalle considerazioni esposte, che esistono valide motivazioni per individuare in una legge speciale lo strumento giuridico più idoneo per risolvere funzionalmente la questione del bacino del Tevere.

Con il presente disegno di legge si intende affrontare quanto sopra rappresentato in riferimento al predetto bacino, se necessario anche con un'azione di non breve periodo (la maggiore o minore durata dipenderà dai tempi e dall'entità dei finanziamenti impiegati), al termine della quale, tuttavia, venga pienamente raggiunto lo scopo prefissato.

Infatti per il conseguimento di detto fine la proposta, che ha a principale base un piano di bacino, riguarda:

a) il risanamento e la tutela delle acque ai fini della utilizzazione secondo le destinazioni di uso programmate;

b) la difesa e la conservazione del suolo, del sottosuolo e del territorio dai processi geologici esogeni ed endogeni e da una serie di altri fattori;

c) la razionale utilizzazione delle acque a scopi irrigui, civili, industriali ed energetici ed in particolare la tutela delle acque sotterranee in relazione all'utilizzazione idropotabile;

d) la tutela dell'ambiente e del paesaggio fluviale;

e) l'organizzazione nella rete fluviale ed idroviaria esistente della navigazione interna per il trasporto delle merci e delle persone;

f) la salvaguardia del patrimonio artistico e archeologico esistente lungo il corso dei fiumi e delle idrovie del bacino del Tevere.

Alla luce delle esigenze di speditezza e funzionalità, sembra ai proponenti di fondamentale importanza la costituzione - come è avvenuto in altri Paesi - di un unico organismo di bacino il quale - recuperando anche le disfunzioni e le dispersioni operate con legislazione statale e regionale degli ultimi dieci anni, con cui è stata attribuita a più enti la competenza in alcune delle materie in argomento - provveda in modo unitario alla pianificazione, programmazione e attuazione delle attività e degli interventi nel bacino del Tevere.

L'organismo individuato nell'allegato disegno di legge viene denominato «Autorità di bacino del Tevere».

Esso è costituito dai seguenti organi:

a) il Comitato istituzionale;

b) il Comitato tecnico;

c) la segreteria tecnico-operativa.

Il primo di detti organi, il Comitato istituzionale, costituisce la struttura fondamentale ed ha caratteristiche peculiari in ragione della sua composizione. Difatti ad esso è demandato il compito di una decisione coordinata in merito alle varie incombenze di competenza della Autorità di bacino, che potrà essere svolto in modo ottimale, sotto ogni profilo, per effetto delle varie esperienze qualificate che concorrono alla innanzi detta attività.

Infatti la presenza contestuale in detto organo di rappresentanti delle istituzioni competenti, in via primaria, nei settori di intervento che riguardano il bacino del Tevere, costituiti da alcuni Ministeri (lavori pubblici, agricoltura e foreste, ambiente e coordinamento della protezione civile) e dalle regioni principalmente interessate (Toscana, Umbria e Lazio), assicura una pianificazione, una programmazione ed una attuazione degli interventi e delle attività in modo finalmente coordinato, evitando il perpetuarsi di una operatività disorganica e frammentaria.

La seconda struttura dell'Autorità di bacino, anche essa qualificata, è rappresentata nel disegno di legge dal Comitato tecnico, costituito da funzionari designati, in numero complessivamente paritetico, dalle Amministrazioni statali e regionali presenti nel Comitato istituzionale.

All'innanzi citato Comitato tecnico il disegno di legge affida compiti di primaria importanza, i principali dei quali sono individuabili nella redazione del piano di bacino e nell'attuazione degli interventi e delle attività.

La terza delle strutture sopra menzionate, di carattere prettamente esecutivo, è la segreteria tecnico-operativa della quale si avvale il Comitato tecnico.

Essa è composta di personale statale e regionale ed è diretta da un funzionario nominato dal presidente del Comitato istituzionale fra i componenti della stessa segreteria.

Pare ai proponenti che un siffatto sistema organizzativo, che si presenta in modo organico e funzionale, possa costituire l'elemento portante e basilare atto a consentire il conseguimento delle finalità che si prefigge il disegno legislativo.

Non sfugge ai proponenti che la soluzione definitiva e complessiva degli ormai troppo annosi problemi concernenti la cosiddetta «difesa del suolo», o almeno un importante passo in avanti sia individuabile, nell'attuale momento, nella conclusione dell'*iter* parlamentare - al cui esito tutti sono fortemente interessati - del disegno di legge di iniziativa dell'onorevole Botta ed altri, avente ad oggetto «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo», di recente approvato - in sede legislativa - dalla competente VIII Commissione permanente della Camera dei deputati (Ambiente, territorio e lavori pubblici), presieduta dall'innanzi citato onorevole Botta (atto Camera n. 1139).

Tuttavia, anche alla luce di precedenti negative esperienze riguardanti disegni di legge giunti quasi alla soglia della loro definizione, poi mai conclusa, si è inteso elaborare l'allegato disegno legislativo che, anche se differenziato per una serie di previsioni originali, tiene tuttavia sostanzialmente conto delle decisioni della innanzi menzionata Commissione.

Invero il disegno di legge dei proponenti, pur avendo per alcuni aspetti una autonoma logica normativa, si presenta, per altro verso, come un provvedimento destinato ad attuare, limitatamente al bacino del Tevere, l'atto concernente «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo».

Discende da ciò che, a seconda della sorte del disegno di legge dell'onorevole Botta ed altri, la presente proposta possa essere convenientemente utilizzata o come un provvedimento di attuazione dello stesso, nel caso di sua approvazione, oppure come autonoma soluzione normativa della tematica del bacino del Tevere, nel caso di esito negativo dell'*iter* del detto disegno di legge.

A completamento di questa relazione preme ai proponenti sottolineare che - al contrario di quanto si verifica in altre materie nelle quali la linea di tendenza attuale è quella della riappropriazione da parte dello Stato di competenze attribuite, trasferite o delegate alle Regioni a statuto ordinario ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica emanati in attuazione delle leggi 16 maggio 1970, n. 281, e 22 luglio 1975, n. 382 - l'allegato disegno di legge tende invece a rispettare tali competenze, ed anzi a valorizzarle, nell'ottica della massima integrazione consentita fra Stato e Regioni.

Si conclude evidenziando che la proposta legislativa acclusa si compone di 4 titoli e 23 articoli di cui si fa sintetico cenno qui appresso.

1) Il titolo I è denominato «norme generali» e si compone degli articoli 1 e 2;

2) il titolo II è denominato «gli organi dell'Autorità di bacino del Tevere» ed è formato dagli articoli dal 3 al 6;

3) il titolo III è denominato «le attività conoscitiva, di pianificazione, di programmazione e di attuazione» ed è composto dagli articoli dal 7 al 19;

4) il titolo IV, infine, è denominato «norme transitorie e finali» ed è costituito dagli articoli dal 20 al 23.

Onorevoli Senatori, data l'importanza della tematica che viene sottoposta alla vostra attenzione, si fanno voti affinché venga provveduto alla approvazione del disegno di legge allegato.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La presente legge disciplina le attività conoscitiva, di pianificazione, di programmazione ed attuativa nel bacino del fiume Tevere, aventi per finalità:

a) il mantenimento e la restituzione ai corpi idrici delle caratteristiche qualitative e quantitative atte a garantirne l'utilizzo secondo le destinazioni d'uso programmate;

b) la conservazione e la difesa del suolo, del sottosuolo, del territorio, degli abitati e delle opere infrastrutturali dai processi geologici endogeni ed esogeni, dalle acque meteoriche, fluviali e marine e da altri fattori di natura fisica ed antropica;

c) la razionale utilizzazione delle acque a scopi irrigui, civili, industriali ed energetici ed in particolare la tutela dell'acquifero sotterraneo in relazione alla sua utilizzazione idropotabile;

d) la tutela degli ecosistemi acquatici, con particolare riferimento alle zone di interesse naturalistico, ambientale e paesaggistico;

e) la realizzazione, lo sviluppo e la disciplina della navigazione interna;

f) la tutela del patrimonio archeologico e artistico esistente lungo il corso dei fiumi e delle idrovie del bacino del Tevere.

2. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 è preposta l'Autorità di bacino del fiume Tevere prevista dall'articolo 2 con il concorso, secondo le rispettive competenze, delle Regioni, delle Province e degli altri enti locali, pubblici e di diritto pubblico a norma della presente legge.

3. Ai fini della presente legge, provvisoriamente il bacino idrografico del fiume Tevere è

quello definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 29 dicembre 1977.

Art. 2.

(Istituzione dell'Autorità di bacino del Tevere)

1. Ai fini del coordinamento delle attività e degli interventi nel bacino idrografico del fiume Tevere è istituita l'Autorità di bacino del Tevere, con sede in Roma presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio.

2. In relazione alle finalità di cui all'articolo 1, l'Autorità di bacino del Tevere, nell'ambito territoriale del bacino idrografico del Tevere, ha i seguenti compiti:

a) redazione ed adozione del piano di bacino, costituito in particolare dai seguenti strumenti di pianificazione del bacino del Tevere:

1) piano di risanamento e tutela delle acque;

2) piano di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque;

3) piano di tutela dell'ambiente e del paesaggio fluviale;

4) piano di navigazione interna;

5) piano di tutela del patrimonio archeologico e artistico;

b) approvazione dei programmi triennali e annuali d'intervento, nell'ambito degli stanziamenti all'uopo destinati dalla legislazione comunitaria e nazionale;

c) definizione di direttive vincolanti alle Amministrazioni dello Stato, agli enti locali e agli altri enti pubblici e di atti di indirizzo e coordinamento nei confronti delle Regioni, in particolare per l'omogenea e coerente elaborazione degli strumenti di pianificazione regionale inerenti ai settori di cui all'articolo 1;

d) concertazione di normative omogenee e coerenti relative a *standards*, limiti e divieti nei settori di cui all'articolo 1;

e) definizione di indirizzi per gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica regionale e sub-regionale;

f) predisposizione, ai sensi dell'articolo 21, di una relazione annuale sullo stato di attuazione degli strumenti di pianificazione di bacino del Tevere di cui alla lettera a) nonchè sulla attività svolta, da trasmettere al competente organismo tecnico nazionale in materia di difesa del suolo entro il 31 marzo di ogni anno.

3. L'Autorità di bacino del Tevere può promuovere con enti pubblici accordi di programma che definiscono i rispettivi impegni coordinati, anche in settori diversi da quelli previsti nella presente legge che abbiano comunque attinenza con gli obiettivi di cui all'articolo 1.

TITOLO II

GLI ORGANI DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL TEVERE

Art. 3.

(Organi dell'Autorità di bacino del Tevere)

1. Sono organi dell'autorità di bacino del Tevere:

- a) il Comitato istituzionale;
- b) il Comitato tecnico;
- c) la segreteria tecnico-operativa.

2. Alla costituzione dei Comitati di cui alle lettere a) e b) del comma 1 provvede il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle designazioni delle amministrazioni interessate.

Art. 4.

(Il Comitato istituzionale)

1. Il Comitato istituzionale è presieduto dal Ministro dei lavori pubblici o da un sottosegretario delegato ed è composto dai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e per il coordinamento della protezione civile o loro delegati, nonchè dai presidenti delle Giunte regionali delle regioni Toscana, Umbria e Lazio, o assessori delegati.

2. Il Comitato istituzionale:

a) adotta le direttive per la pianificazione del bacino;

b) presiede all'attività del Comitato tecnico;

c) individua tempi e modalità per l'adozione del piano di bacino;

d) determina quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole Regioni e quali costituiscono interessi comuni a più Regioni;

e) propone i provvedimenti necessari per garantire comunque la elaborazione del piano di bacino;

f) adotta il piano di bacino e ne controlla l'attuazione;

g) assicura il coordinamento dei piani di risanamento e tutela delle acque, esercitando, fin dalla costituzione ed in vista della revisione della legislazione in materia, le funzioni delle conferenze interregionali di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319;

h) adotta ogni altro atto previsto dalla legge.

3. Il Comitato istituzionale dura in carica cinque anni.

4. Il presidente convoca e presiede le sedute del Comitato istituzionale stabilendone l'ordine del giorno.

5. Le riunioni del Comitato istituzionale sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

6. Le deliberazioni del Comitato istituzionale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Nel caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Il Comitato istituzionale elegge con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il vice presidente, prescelto fra i membri rappresentanti delle Regioni.

8. Nel caso di assenza o impedimento, il vice presidente sostituisce il presidente.

9. Nell'ipotesi di assenza o impedimento del presidente e del vice presidente le sedute del Comitato istituzionale sono presiedute dal componente più anziano d'età.

10. Alle sedute del Comitato istituzionale partecipa, a titolo consultivo, il presidente del Comitato tecnico.

11. Qualora nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non siano state effettuate tutte le nomine previste dal comma 1, il Comitato istituzionale provvede allo svolgimento dei compiti stabiliti

dal comma 2 nella composizione risultante dalle nomine effettuate alla predetta data.

12. In tale ipotesi, ai fini della validità delle riunioni, delle votazioni e della elezione del vice presidente, la maggioranza assoluta è calcolata sulla base dei componenti nominati alla data prevista dal comma 11.

Art. 5.

(Il Comitato tecnico)

1. Il Comitato tecnico, costituito da funzionari, è nominato dal Ministro dei lavori pubblici ed è formato dai seguenti componenti:

- a) due designati dal Ministro dei lavori pubblici;
- b) uno designato dal Ministro dell'ambiente;
- c) uno designato dal Ministro dei beni culturali e ambientali;
- d) uno designato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
- e) uno designato dal Ministro per il coordinamento della protezione civile;
- f) due designati da ciascuna delle regioni Toscana, Umbria e Lazio.

2. Il presidente del Comitato tecnico è scelto dal Ministro dei lavori pubblici tra i componenti indicati al comma 1.

3. Il Comitato tecnico si avvale della segreteria tecnico-operativa prevista dall'articolo 6.

4. Il Comitato tecnico provvede alla elaborazione del piano di bacino e adotta ogni ulteriore atto previsto dalla presente legge.

5. Per lo svolgimento delle riunioni e le modalità di votazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.

Art. 6.

(La segreteria tecnico-operativa)

1. La segreteria tecnico-operativa è articolata negli uffici:

- a) segreteria;
- b) studi e documentazione;
- c) piani e programmi.

2. La segreteria tecnico-operativa è diretta da un funzionario nominato dal presidente del Comitato istituzionale tra i componenti della segreteria stessa.

3. La segreteria è costituita da dipendenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici e da personale designato dalle Amministrazioni statali e dalle regioni Toscana, Umbria e Lazio.

4. Il relativo contingente del personale è stabilito dal Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto.

TITOLO III

LE ATTIVITÀ CONOSCITIVA, DI PIANIFICAZIONE, DI PROGRAMMAZIONE E DI ATTUAZIONE

Art. 7.

(Attività conoscitiva)

1. L'attività conoscitiva di cui all'articolo 1 si esplica tra l'altro:

a) nel censimento dello stato di dissesto del territorio del bacino del Tevere anche attraverso fotogrammetria e relativa cartografia tematica; nella raccolta, elaborazione di base, archiviazione e diffusione dei dati geologici, geotecnici, geomorfologici, pedologici e di copertura vegetale del territorio, idrogeologici, idrografici e meteorologici, riguardanti i corsi d'acqua e i relativi bacini imbriferi, nonché dei dati relativi alle zone costiere e all'idraulica marittima;

b) nella effettuazione di studi e di ricerche necessari per la conoscenza dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio;

c) nella formazione, pubblicazione e aggiornamento di carte tematiche del territorio, con particolare riguardo agli aspetti geologici e sismici;

d) nella effettuazione di studi, rilevazioni, indagini, ricerche, sperimentazioni, accertamenti o altro per la formazione dei piani, dei progetti e dei programmi previsti dalla presente legge, nonché nella raccolta di dati occorrenti per la formazione degli elenchi delle acque pubbliche e degli scarichi in essere e del catasto delle utenze delle acque pubbliche;

e) nella esecuzione di studi applicati per lo sviluppo economico del territorio del bacino del Tevere finalizzati al miglior uso intersettoriale delle risorse idriche;

f) nell'attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

2. L'attività conoscitiva è svolta secondo criteri, metodi e *standards* di raccolta, elaborazione e consultazione, nonchè modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti del settore, comunque in esso operanti, ubicati nel territorio del bacino del Tevere.

Art. 8.

(Piano di bacino)

1. Il piano di bacino del Tevere ha il valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

2. Il piano di bacino è redatto ai sensi dell'articolo 81, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Studi ed interventi sono condotti con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondovalle.

4. Il piano di bacino individua le priorità degli interventi in relazione alla gravità del dissesto e il loro organico sviluppo nel tempo.

5. Il piano di bacino del Tevere è formato, in particolare, dai piani di cui agli articoli 9, 10, 11, 12 e 13.

6. Il progetto del piano di bacino del Tevere, elaborato dal Comitato tecnico di cui all'articolo 5, è adottato dal Comitato istituzionale che con propria deliberazione stabilisce:

a) i termini per l'adozione da parte delle Regioni dei provvedimenti di cui al presente articolo;

b) quali componenti del progetto costituiscono interesse esclusivo delle singole Regioni e quali costituiscono interessi comuni a due o più Regioni.

Art. 9.

(Piano di risanamento e tutela delle acque del bacino del Tevere)

1. Il piano di risanamento e tutela delle acque del bacino del Tevere costituisce il quadro di riferimento e definisce gli obiettivi, le scelte e gli indirizzi per il risanamento e la tutela delle acque del bacino del Tevere.

2. Il piano in particolare:

a) definisce e valuta la situazione qualitativa-quantitativa di ciascun corpo idrico, superficiale e sotterraneo, sulla base delle utilizzazioni in atto, delle fonti generatrici di inquinamenti e delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione vigenti;

b) determina gli obiettivi qualitativi-quantitativi, da perseguire per ciascun corpo idrico, tenendo conto particolarmente delle esigenze di tutela del fiume Tevere specificando il complesso delle azioni normative, amministrative e tecniche ed individuando le priorità d'intervento;

c) indica gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione e la organizzazione delle relative strutture tecnico-amministrative.

3. Il piano è redatto sulla base dei piani regionali di risanamento delle acque di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, ove esistenti.

Art. 10.

(Piano di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque del bacino del Tevere)

1. Il piano di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque del bacino del Tevere costituisce il quadro di riferimento e definisce gli obiettivi, le scelte e gli indirizzi per la difesa del suolo e l'uso razionale delle acque del bacino del Tevere.

2. Il piano in particolare:

a) definisce e valuta la situazione del sistema fisico, con particolare riguardo ai dissesti in atto e potenziali ed alle relative cause, delle utilizzazioni di ciascun corpo idrico e della domanda idrica per i diversi usi civili, produttivi, energetici e naturalistici, sulla base delle utilizzazioni in atto e delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione vigenti;

b) determina gli obiettivi da perseguire nel bacino idrografico in relazione alla regimazione delle acque, ivi comprese le reti di bonifica, alle aree esposte al rischio di sommersione, ai dissesti in atto e potenziali, e definisce gli usi per ciascun corpo idrico, con particolare riguardo alla tutela delle acque sotterranee ai fini idropotabili, specificando il complesso delle azioni normative, amministrative e tecniche ed individuando la priorità di intervento;

c) individua le zone da assoggettare a speciali vincoli, con particolare riguardo al vincolo idrogeologico ed agli abitati da consolidare, e le fasce di tutela dei corpi idrici, e definisce la normativa e gli interventi per l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale e dalle relative fasce di tutela esclusivamente in funzione del buon regime idraulico e della tutela dell'equilibrio geomorfologico;

d) indica gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi di approvvigionamento idrico.

3. Le Regioni elaborano ed adottano progetti di piano di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque concernenti la parte del bacino del Tevere di loro competenza territoriale, da sottoporre all'adozione dell'Autorità di bacino, ai fini del loro recepimento nel piano di bacino del Tevere.

Art. 11.

(Piano di tutela dell'ambiente e del paesaggio fluviale del bacino del Tevere)

1. Il piano di tutela dell'ambiente e del paesaggio fluviale del Tevere costituisce il quadro di riferimento e definisce gli obiettivi, le scelte e gli indirizzi per la tutela ambientale

e paesaggistica del Tevere e dei suoi principali affluenti.

2. Il piano in particolare:

a) individua la situazione degli ecosistemi fluviali, con particolare riferimento alle zone di interesse naturalistico, ambientale e paesaggistico;

b) determina gli obiettivi da conseguire specificando il complesso delle azioni normative, amministrative, tecniche ed individuando le priorità di intervento;

c) individua le zone da assoggettare a speciali vincoli in relazione al loro interesse naturalistico, ambientale e paesaggistico;

d) indica le aree in cui istituire parchi e riserve naturali.

Art. 12.

(Piano di navigazione interna)

1. Il piano di navigazione interna costituisce il quadro di riferimento e definisce, in coerenza con i piani di cui agli articoli 9, 10 e 11, gli obiettivi, le scelte e gli indirizzi per la navigazione interna.

2. In particolare il piano definisce le possibilità di organizzazione nella rete fluviale ed idroviaria del trasporto delle merci e delle persone.

Art. 13.

*(Piano di tutela
del patrimonio artistico ed archeologico
esistente lungo il corso del bacino del Tevere)*

1. Il piano di tutela del patrimonio artistico ed archeologico costituisce il quadro di riferimento e definisce gli obiettivi, le scelte e gli indirizzi per la salvaguardia del predetto patrimonio.

Art. 14.

*(Adozione ed approvazione degli strumenti
di pianificazione di bacino del Tevere)*

1. Il Comitato istituzionale adotta i progetti di pianificazione di bacino del Tevere di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13.

2. Il Comitato istituzionale dispone il deposito di detti progetti di pianificazione presso la propria segreteria, nonché presso le sedi delle Regioni e delle Province territorialmente interessate. Del deposito viene data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nei *Bollettini Ufficiali* delle Regioni, nonché mediante idonee forme di pubblicità, con la precisazione dei tempi, luoghi e modalità, ove chiunque sia interessato possa prendere visione e consultare la documentazione. Il progetto di piano di bacino è altresì trasmesso al competente organismo tecnico nazionale in materia di difesa del suolo.

3. Il competente organismo tecnico nazionale in materia di difesa del suolo esprime osservazioni sul progetto di piano di bacino entro novanta giorni dalla data di trasmissione dello stesso. Trascorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente.

4. Le eventuali osservazioni del competente organismo tecnico nazionale in materia di difesa del suolo sono trasmesse tempestivamente alle Regioni interessate ai fini della formulazione di eventuali controdeduzioni.

5. Il progetto di piano di bacino e la relativa documentazione sono disponibili per la consultazione per quarantacinque giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al comma 2.

6. Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e di copia degli atti.

7. Osservazioni sul progetto di piano possono essere inoltrate alla Regione territorialmente competente entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sul registro di cui al comma 6.

8. Le Regioni si esprimono sulle osservazioni e formulano un parere sul progetto di piano, entro i successivi trenta giorni, anche ai sensi del comma 4.

9. Il Comitato istituzionale, tenuto conto delle osservazioni e dei pareri di cui ai commi precedenti, adotta il piano di bacino.

10. Il piano di bacino, approvato dal competente organismo tecnico nazionale per la difesa del suolo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nei *Bollettini Ufficiali* delle Regioni territorialmente competenti.

Art. 15.

(Efficacia del piano di bacino del Tevere)

1. Le previsioni del piano di bacino del Tevere adottato, che comportano vincoli di carattere generale e particolari, individuati con rappresentazione grafica adeguata, sono immediatamente precettivi e prevalgono sulle eventuali diverse destinazioni previste dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica regionali e sub-regionali.

2. Le Regioni, le Province ed i Comuni, territorialmente interessati, adeguano i propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica alle previsioni ed agli indirizzi degli strumenti di pianificazione di bacino del Tevere entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dei relativi atti di approvazione.

3. L'approvazione degli strumenti di pianificazione di bacino del Tevere equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli interventi pubblici ivi previsti.

Art. 16.

(Il programma triennale di intervento)

1. Il piano di bacino del Tevere è attuato attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità del piano medesimo.

2. I programmi triennali debbono destinare una quota non inferiore al 15 per cento degli stanziamenti complessivi a:

a) interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e materiale dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici;

b) svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico;

c) compilazione ed aggiornamento del piano di bacino, svolgimento di studi, rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo, redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilità, dei progetti di massima ed esecutivi di opere e degli studi di valutazione dell'impatto ambientale di quelle principali.

3. I programmi triennali debbono inoltre specificare gli obiettivi da conseguire e definiscono le priorità, i tempi, le risorse necessarie e le fonti di finanziamento.

4. Le previsioni del piano di bacino e dei relativi programmi triennali possono essere attuate secondo le rispettive competenze, dalle amministrazioni regionali, dagli enti locali e dagli enti pubblici o di diritto pubblico interessati.

5. Prima della entrata in vigore degli strumenti di pianificazione e programmazione di bacino, il Comitato istituzionale può deliberare programmi di intervento ed il relativo riparto di finanziamenti per la realizzazione di interventi urgenti nelle materie di cui all'articolo 1.

Art. 17.

(Programmi annuali d'intervento)

1. I programmi annuali d'intervento sono redatti dal Comitato tecnico dell'Autorità di bacino del Tevere di cui all'articolo 5, nel rispetto delle previsioni del piano di bacino e delle priorità fissate dai programmi triennali d'attuazione.

2. I programmi annuali ed i relativi progetti vengono approvati dal Comitato istituzionale.

3. All'attuazione dei programmi annuali provvede il Comitato tecnico usufruendo della partecipazione delle amministrazioni regionali e degli enti locali, pubblici e di diritto pubblico interessati.

4. Per la realizzazione di interventi che comportino l'azione congiunta dell'Autorità di bacino del Tevere, delle Regioni, degli enti locali, pubblici e di diritto pubblico, il Comitato tecnico dell'Autorità di bacino promuove i necessari accordi formali di programma. Alla definizione degli accordi partecipano i soggetti interessati alla realizzazione degli interventi.

5. L'approvazione dei programmi annuali e dei relativi progetti, indicata al comma 2, sostituisce ogni altra approvazione, autorizzazione, nulla osta o parere, richiesti - a vario titolo - dalla vigente legislazione, da rilasciarsi da parte di pubbliche amministrazioni, anche agli effetti propri della valutazione di impatto ambientale recata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349.

6. Le funzioni di studio e progettazione di cui alla presente legge possono essere esercitate anche mediante affidamenti di incarichi a istituzioni universitarie, liberi professionisti e organizzazioni tecnico-professionali specializzate.

7. L'aliquota per spese generali di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1929, n. 1137, e successive modificazioni e integrazioni, è stabilita a favore del concessionario nella misura massima del 10 per cento dell'importo dei lavori e delle espropriazioni e compensa ogni altro onere affrontato per la realizzazione delle opere dalla fase progettuale al collaudo ed accertamento dei terreni occupati.

8. Tutti gli atti di concessione per l'attuazione di interventi ai sensi della presente legge sono soggetti a registrazione a tassa fissa.

9. I contratti e gli appalti effettuati dall'Autorità di bacino del Tevere sono disciplinati dalle vigenti leggi statali.

Art. 18.

(Le Regioni)

1. Le Regioni partecipano alle attività ed all'attuazione degli interventi nel bacino del Tevere secondo le disposizioni della presente legge.

2. Le Regioni, ove occorra, d'intesa fra loro, esercitano le funzioni ad esse trasferite e delegate ai sensi della presente legge e tra l'altro:

a) delimitano le parti del bacino idrografico del Tevere di propria competenza entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) collaborano nel rilevamento e nell'elaborazione del progetto di piano di bacino secondo le direttive del Comitato istituzionale del bacino del Tevere ed adottano gli atti di competenza;

c) formulano le proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e di progetti relativi al bacino del Tevere;

d) provvedono alla organizzazione e al funzionamento della navigazione interna;

e) predispongono annualmente la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di competen-

za e sullo stato di attuazione del programma triennale in corso e la trasmettono al Comitato istituzionale entro il mese di dicembre di ciascun anno;

f) assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio e di tutela ed uso delle acque nella parte del bacino del Tevere di propria competenza.

3. Resta di competenza delle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite o delegate ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica emanati in attuazione delle leggi 16 maggio 1970, n. 281, e 22 luglio 1975, n. 382.

4. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 viene effettuato nel rispetto delle previsioni dei piani e dei programmi previsti dalla presente legge.

Art. 19.

(Enti locali ed altri enti pubblici)

1. La Province, i Comuni, i loro consorzi, le comunità montane, i consorzi di bonifica e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico territorialmente interessati, con sede nel bacino del Tevere, partecipano alle attività ed all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge nei modi e nelle forme stabilite dalle Regioni singolarmente o di intesa tra loro.

2. Resta di competenza degli enti indicati nel comma 1 l'esercizio delle funzioni, già di competenza delle Regioni, delegate o sub-delegate agli enti predetti.

3. L'esercizio delle predette funzioni viene effettuato nel rispetto delle previsioni dei piani e dei programmi previsti dalla presente legge.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 20.

(Programma transitorio)

1. Per consentire la redazione, l'adozione e l'approvazione del piano di bacino e del primo

programma triennale di attuazione l'Autorità di bacino del Tevere è autorizzata a predisporre per il triennio 1989-1991 un programma transitorio delle attività e degli interventi nel bacino del Tevere.

2. I piani di bacino e il primo programma triennale di attuazione debbono essere redatti, adottati e approvati entro il 31 dicembre 1991.

3. Fino all'approvazione del piano di bacino e del primo programma di attuazione del bacino del Tevere, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, l'Autorità di bacino verifica la compatibilità funzionale dei piani, programmi ed interventi nel frattempo predisposti nei settori di cui all'articolo 1 da Amministrazioni statali, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e da altri enti pubblici con le finalità previste dallo stesso articolo.

Art. 21.

(Relazione all'organismo tecnico nazionale competente in materia di difesa del suolo)

1. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Comitato istituzionale del bacino del Tevere trasmette all'organismo tecnico nazionale competente in materia di difesa del suolo una relazione sullo stato delle attività e degli interventi effettuati nel bacino del Tevere nell'anno precedente.

2. Nella relazione indicata al comma 1 debbono essere inoltre specificati i piani e i programmi previsti dalla presente legge, adottati o approvati nell'anno precedente.

Art. 22.

(Indennità di espropriazione)

1. Le funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee e d'urgenza e quelle definitive, nonché la determinazione delle relative indennità, sono esercitate dalle Regioni aventi sede nel bacino idrografico del Tevere, a seconda delle localizzazioni degli interventi.

2. La determinazione delle indennità di occupazione e di espropriazione viene effettuata sulla base della legislazione vigente.

Art. 23.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 si provvede per il periodo 1989-1991 con un apporto complessivo di lire 670 miliardi.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi nel 1989, a lire 320 miliardi nel 1990 e a lire 330 miliardi nel 1991, si provvede:

a) quanto a lire 20 miliardi nel 1989, lire 20 miliardi nel 1990 e lire 30 miliardi nel 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, nel capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1989, utilizzando la voce: «Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento di progetti in attuazione di piani paesistici regionali»;

b) quanto a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1990-1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nello stesso capitolo del predetto Ministero, utilizzando la voce: «Programma di salvaguardia ambientale 1988-1990»;

c) quanto a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1990-1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nello stesso capitolo del predetto Ministero, utilizzando la voce: «Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno»;

d) quanto a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1990-1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nello stesso capitolo del predetto Ministero, utilizzando la voce: «Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di Capitale d'Italia»;

e) quanto a lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1990-1991, mediante corrispondente

te riduzione dello stanziamento iscritto, nello stesso capitolo del predetto Ministero, utilizzando la voce: «Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture, impianti tecnologici e linee metropolitane nelle aree urbane».

3. La legge per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria) quantifica a decorrere dal 1992 per ciascun triennio gli stanziamenti necessari per il piano di bacino del Tevere che sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. È inoltre consentito, a decorrere dall'anno 1992, il ricorso a mutui della Banca europea per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di lire 3.000 miliardi.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.